



COMUNE DI CORTONA

Convenzione relativa all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio Roncalli di Mercatale. -

In attuazione del Provvedimento Dirigenziale n.792 del 5/11/2014, l'anno Duemilaquattordici, nel giorno ~~QUINDICI~~ del mese di ~~DICEMBRE~~, presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Cortona, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

REP. 9747

FRA

il Comune di Cortona, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", con sede legale in Cortona, (Ar) Piazza della Repubblica, n. 13, cod. fisc. Comune: 00137520516, rappresentato dal Responsabile P.O. Unita' Speciale Autonoma "Cultura e Turismo" Dott. Paolo Giulierini, nato a Cortona, il 16/02/1969, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 16/06/2014

E

l'U.P.D Unione Polisportiva Dilettantistica Val di Pierle, che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione/Società" o "soggetto affidatario" o "concessionario", operante sul territorio del Comune di Cortona, con sede legale in Lisciano Niccone, Via della Liberazione, snc, P.Iva 02545070548, nella persona del Legale Rappresentante Sig. BRICCHI NAZZARENO, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) il 07/06/1951,

PREMESSO

CHE l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti

PC

[Handwritten signature]

sportivi;

CHE l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta ;

CHE si è proceduto a selezione pubblica di un possibile soggetto affidatario -concessionario dell'impianto sportivo denominato stadio Roncalli di Mercatale e delle strutture correlate;

CHE con determinazione dirigenziale n. 792 del 5/11/2014 la gestione dell'impianto sportivo denominato stadio Roncalli di Mercatale e delle strutture correlate è stata affidata definitivamente alla UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VAL DI PIERLE, con sede legale in Lisciano Niccone (PG);

CHE sono stati controllati con esito positivo i requisiti generali del soggetto affidatario UPD Val di Pierle;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione Comunale di Cortona affida alla U.P.D. Val di Pierle la gestione dell'impianto sportivo –denominato stadio Roncalli di Mercatale e delle strutture correlate al buon funzionamento del complesso, come meglio precisato nei punti successivi.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati (in gestione) .

Art. 2 (Durata della convenzione)

1. La convenzione, al fine di dare continuità alla gestione dell'impianto, ha

PS 

durata stabilita in 5 anni a far data dalla stipulazione della stessa.

Art. 3 (Profili generali inerenti la gestione dell'impianto)

1. In relazione alla gestione dell'impianto, il soggetto affidatario-concessionario deve considerare che l'impianto viene utilizzato:

a) da scuole, centri estivi

b) da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive per lo svolgimento di corsi ed attività agonistiche,

2. All'Amministrazione competono le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento dell'impianto sportivo.

Art.4 (Individuazione e qualificazione dell'impianto sportivo affidato in gestione e dei beni ad esso afferenti)

1. Al soggetto affidatario-concessionario è posta in carico, in base alla presente convenzione, la gestione dell'impianto sportivo denominato stadio Roncalli di Mercatale e delle strutture correlate, in prospettiva di una valorizzazione e della migliore fruibilità dello stesso, di seguito individuato e qualificato:

Descrizione
n. 1 campo da calcio, relativi spogliatoi e servizi punto di ristoro adibito a bar

2. La gestione dei beni immobili e mobili e delle dotazioni comprende l'eventuale sostituzione a fronte di danneggiamento od usura.

3. L'Amministrazione consegna all'affidatario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni correlate.

PS



Art. 5. (Profili economici)

1. Al soggetto affidatario-concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo - impianto sportivo denominato stadio Roncalli di Mercatale e delle strutture correlate assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione in base all'offerta presentata dall'affidatario stesso. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

2. Il soggetto affidatario corrisponde all'Amministrazione un canone concessorio determinato in base all'offerta presentata dall'affidatario su base annuale per €. 400,00 **annue**.

3. L'Amministrazione eroga, a sostegno della gestione, al soggetto affidatario un contributo annuale, nonché per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti, determinato in base all'offerta presentata dall'affidatario pari ad €. 8.000,00 annue. Il pagamento del contributo avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno previa idonea rendicontazione della gestione, delle attività ed interventi prestati. In aggiunta alla manutenzione straordinaria prevista dall'avviso annualmente il gestore si obbliga a destinare il 25% del contributo sopra determinato ad interventi manutentivi straordinari in accordo con l'ufficio tecnico. Tali interventi visto che riguardano la destinazione del contributo erogato dall'amministrazione comunale rientrano nell'ambito delle opere di manutenzione straordinaria ed eventuali migliorie di cui all'art.8 ultimo punto del regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cortona a organismi esterni.

DC





4. Se il Comune otterrà contributi pubblici rispetto anche a lavori di manutenzione, messa a norma previsti nell'avviso di concessione, gli stessi potranno essere scomputati, previo accordo tra le parti e perizia di stima, rispetto al contributo di cui al precedente punto .

5. I pagamenti in dipendenza della presente convenzione sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art. 6 (Modalità operative di funzionamento degli impianti)

1. L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli od organizzati in Enti e Società sportive) dal 01 ottobre al 30 giugno sulla base la progetto di gestione presentato in sede di offerta.

Art. 7 (Obblighi in capo al soggetto affidatario-concessionario)

1 .corrispondere all'amministrazione comunale la quota a titolo di canone

concessorio per l'uso dell'impianto, nell'importo risultante dagli atti di gara, suddivisa in rate annuali, da liquidare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ;

2 eseguire sull'impianto le seguenti opere :

- linee vita da apporre sulle coperture degli edifici adibiti a spogliatoi e servizi;
- denuncia e verifica di impianto di messa a terra.

Se necessario potranno essere sfruttati i periodi di chiusura previsti nella convenzione di gestione.

Inoltre: nell'arco del primo anno di svolgimento dell'attività, dovranno essere eseguiti tutti gli interventi provvisori ed adoperati tutti gli accorgimenti volti a consentire l'espletamento del servizio in sicurezza. Rimane chiaro che anche tale onere a carico del soggetto gestore.

Annualmente il gestore si obbliga a destinare il 25% del contributo sopra determinato ad interventi manutentivi straordinari in accordo con l'ufficio tecnico. Tali interventi visto che riguardano la destinazione del contributo erogato dall'amministrazione comunale rientrano nell'ambito delle opere di manutenzione straordinaria ed eventuali migliorie di cui all'art.8 ultimo punto del regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cortona a organismi esterni.

3. assumersi tutti gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto

4. mantenere in buono stato di conservazione l'impianto mediante pulizia, custodia e quant'altro necessario;

5. garantire l'uso dell'impianto da parte dei soggetti che lo richiedessero,

PS



dietro pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe vigenti dovranno essere adeguatamente rese note mediante esposizione in luoghi facilmente accessibili al pubblico . I proventi dei contributi per l'uso dell'impianto saranno introitati dal gestore. In caso di pubblico pagante per iniziative organizzate da terzi soggetti, il concessionario potrà unicamente pretendere la tariffa di riferimento da applicare al soggetto organizzatore, mentre l'incasso rimane a completo beneficio di questo ultimo;

6. pagamento di tutte le utenze dei vari servizi (es : gas, metano, elettricità, acqua) necessari al funzionamento dell'impianto, contestualmente intestandole a proprio nome;

7. osservare e a fare osservare il buon uso dell'impianto da parte di ogni utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi. Gli impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato d'uso in cui si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà;

8. rifondere il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante l'affidamento in gestione;

9. garantire il pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamento relativamente alle attività svolte nell'impianto;

10 il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento.

PS



Per nessun motivo è consentita la sub-concessione dell'impianto, pertanto il concessionario non può essere sostituito nella gestione della struttura sportiva, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione;

11. in caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:

- compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni ivi incluso ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
- predisporre i servizi necessari previsti dalla legge, servizi che dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
- provvedere al servizio sanitario.

12. Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

13. presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto sportivo per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente. Tale relazione dovrà consistere in un dettagliato rapporto illustrativo sull'andamento gestionale evidenziando le eventuali collaborazioni con altri soggetti nella realizzazione delle attività poste in essere, nonché l'eventuale servizio reso dal volontariato. Deve inoltre risultare ogni altra attività collaterale promossa autonomamente dal gestore nell'ambito della concessione. Il concessionario deve altresì evidenziare le modalità ed i criteri adottati per la manutenzione dell'impianto. Al rapporto

PS





sullà gestione deve essere allegato un rendiconto economico dettagliato dell'esercizio di gestione . Il tutto deve essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

14. segnalare tempestivamente al comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare eventuali maggiori danni alla struttura, agli impianti e ai beni, nonché al fine dell'adeguamento dell'impianto sportivo alle normative, ivi incluse quelle sportive, di sicurezza pubblica, igienico-sanitarie etc. In caso contrario ricadranno sul concessionario le spese e le responsabilità conseguenti;

15. garantire l'apertura dell'impianto dal 01 ottobre al 30 giugno

16. Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente l'impianto in date da concordare con il gestore per 3 (tre) giorni/anno per manifestazioni di carattere sportivo, provvedendo con proprio personale ai lavori necessari allo svolgimento delle manifestazioni programmate, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa in merito.

Il Comune inoltre si riserva l'accesso gratuito per un massimo di dieci giornate annuali, in date da concordare con il gestore, previo rimborso per le spese vive quali: luce, acqua, sorveglianza e gas necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto.

17. adempimento di qualsiasi altra obbligazione prevista dalla normativa vigente e dalla presente convenzione .

18. Le opere realizzate direttamente o indirettamente a carico del concessionario diverranno allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, di proprietà del Comune, senza pagamento di onere alcuno.

25

Le opere od i lavori a carico del gestore dovranno essere realizzati materialmente da impresa tecnicamente idonea in rapporto alla natura ed alla entità delle opere da eseguire.

19. L'esecuzione dei lavori di manutenzione e messa a norma, nonché di miglioramento previsti dovranno essere eseguiti garantendo il regolare svolgimento delle attività dell'impianto. Se necessario potranno essere sfruttati i periodi di chiusura previsti nella convenzione di gestione.

Inoltre: nell'arco del primo anno di svolgimento dell'attività, in attesa dell'esecuzione degli interventi definitivi, dovranno essere eseguiti tutti gli interventi provvisori ed adoperati tutti gli accorgimenti volti a consentire l'espletamento del servizio in sicurezza. (Rimane chiaro che anche tale onere a carico del soggetto gestore)

Qualora, per motivi tecnici, di sicurezza o altro, fosse necessario un periodo di chiusura dell'impianto, oltre a quelli previsti nella convenzione di gestione l'aggiudicatario non potrà pretendere nessun onere aggiuntivo.

Art. 8 (Manutenzione ordinaria)

Sono a carico del Soggetto affidatario - concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici e mobili, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutte le strutture e servizi del complesso.

Il Soggetto affidatario - concessionario dovrà assicurare le manutenzioni ordinarie e programmarle in modo tale da conservare il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.

Art. 9 (Piano degli interventi e dei lavori)

L'affidatario concessionario ha la facoltà di proporre eventuali altri progetti

PS



al di fuori del suddetto bando attraverso istituti di finanza progetto e di partenariato pubblico-privato secondo le disposizioni vigenti in materia

Art. 10 (Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

1. Costituiscono obblighi specifici in capo all'Amministrazione le seguenti attività:

- a) la manutenzione straordinaria dei locali salvo quelli previsti dal bando e dalla presente convenzione all'art. 7 comma 2 .
- b) la definizione del sistema tariffario.

Art. 11 (Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

Art. 12 (Inadempimenti e penali)

Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario l'Amministrazione comunale contesterà l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al, procedimento di cui sopra, venga confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, per ciascun inadempimento. La penale verrà determinata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato

PS



all'Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla irrogazione della penale il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dal contributo annuo.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di chiusura dell'impianto a causa degli stessi di cui all'art. 9 e art. 10, come sopra indicato, si applicherà una penale di € 50,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Ovvero di 100,00 per ogni giorno di chiusura. Se il ritardo o la chiusura supererà rispettivamente i 60 giorni naturali e consecutivi l'amministrazione avvierà la procedura, assicurando il necessario contraddittorio, per la risoluzione della convenzione.

Art. 13 (Divieto di sub-affidamento-sub-concessione)

1. E' fatto divieto al soggetto affidatario-concessionario di sub-affidare/sub-concedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo e delle strutture correlate
2. L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione.

Art. 14 (Risoluzione della convenzione)

1. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato ma previo contraddittorio, qualora:

- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per

PS





l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;

- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- il soggetto affidatario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nella presente convenzione come cause di risoluzione della stessa;

Art. 15 (Responsabilità)

1) Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Cortona da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione :

- a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;
- b) dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione;
- c) dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza - custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

2. Il Comune di Cortona resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni

DC

[Handwritten signature]

a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.

3) Ai fini di cui al presente articolo, il concessionario, prima dell'uso dell'impianto, è tenuto a stipulare, e per un massimale adeguato, una o più Polizze Assicurative di Responsabilità Civile Terzi, da presentare al comune all'atto della stipula della Convenzione, che garantisca/no:

tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;

per rischi relativi all'organizzazione di manifestazioni o gare sportive .

Art. 16 (Recesso dalla convenzione)

1. L'Amministrazione può recedere unilateralmente dalla presente convenzione per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto affidatario-concessionario. In tale caso il Comune, previa verifica dello stato di funzionalità delle attrezzature, impianti ed opere realizzate, rimborserà a quest'ultimo una somma pari al mancato ammortamento, tenuto conto anche delle fatture e delle scritture contabili obbligatorie fornite dal concessionario.

Art. 17 (Profili inerenti la cessione della convenzione e dei crediti derivanti dalla stesso)

1. E' vietato all'affidatario cedere in tutto o in parte le attività riferite alla gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione ed esclusivamente a seguito di motivata richiesta scritta.

2. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla cessione di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri

PS



convenzionali dell'affidatario, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del committente delle attività affidate a terzi.

Art. 18 (Consegna dell'impianto)

La consegna degli impianti e aree avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione di attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna, tenendo conto anche delle opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria realizzate. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà data atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

Rimane fermo che tutte le opere di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del concessionario, allo scadere della concessione, rimarranno in proprietà del Comune, senza che possa essere rivendicato alcun compenso, rimborso indennizzo nei confronti del Comune.

Art. 19 (Riferimenti per gli utenti – Carta dei Servizi)

Il concessionario predisporrà, entro tre mesi dall'avvio del servizio, in accordo con il Comune di Cortona, la carta dei servizi che dovrà contenere:

- Gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- Le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
- La procedura per la presentazione dei reclami;
- Le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

Art. 20 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) LR. Toscana n.6/2005 Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana, e dalla normativa vigente per gli impianti sportivi
- b) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 21 (Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.

Art. 22 (Spese relative alla convenzione)

1. Le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere sono a carico del Soggetto affidatario, ivi comprese le spese di registrazione e diritti.

Per l'Amministrazione Comunale

Il Responsabile P.O.USA Cultura e Turismo



Per il soggetto affidatario

Il Legale Rappresentante





COMUNE DI CORTONA
AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritta Dott.ssa LUCHERINI OMBRETTA, Vice Segretario Generale del Comune di Cortona (AR), Che i Sigg.ri:

- BRICCHI NAZZARENO, nato a Tuoro S/T (PG) il 07.06.1951, residente in Cortona, Mercatale, Via Mazzini, 13, (Cod.Fisc.:BRC NZR 51H07 L466I) in qualità di Legale Rappresentante dell'Unione Polisportiva Dilettantistica "Val di Pierle"

- GIULIERINI PAOLO, nato a Cortona il 16/02/1969 (cod. fisc. GLR PLA 69B16 D077R), in qualità di Dirigente del Comune di Cortona, con sede in Cortona, Piazza della Repubblica 13, autorizzato alla stipula con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 16/06/2014

della cui identità personale io Vice Segretario Generale sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Cortona, 15 DIC. 2014

IL VICE SEGRETARIO

Dott.ssa Lucherini Ombretta